

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI MOBILITA' EX ART. 3 COMMA 1 DELLA L.R. 96/96 E S.M.I.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2017

ART. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della L.R. 96/1996 e.m.i., nonché le procedure di mobilità degli stessi per tutti i Comuni della Provincia di Massa Carrara.

TITOLO I
Modalità di assegnazione degli alloggi

Capo I
Bando di concorso

ART.2
Contenuto del Bando di concorso

I Comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi mediante pubblico concorso.
Il bando di concorso deve necessariamente indicare:

- a) i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti all'art.5 e 5 bis L.R.96/96;
- b) il riferimento alle norme circa la determinazione dei canoni;
- c) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;
- d) i documenti da allegare alla domanda;
- e) le modalità ed i tempi di aggiornamento della graduatoria vigente.

ART.3
Forme di pubblicazione

I bandi di concorso debbono essere pubblicati per almeno 60 giorni utili consecutivi all'albo pretorio del Comune e pubblicizzati sul sito web istituzionale dei Comuni e dell'Ente gestore.

I Comuni devono assicurare la pubblicità dei bandi attraverso:

- idonei comunicati alla stampa locale;
 - invio alle Associazioni degli inquilini e ai Sindacati maggiormente rappresentativi;
- E' facoltà dei Comuni prevedere ulteriori forme di pubblicità.

I Comuni, nell'ambito dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, garantiscono un servizio di informazione sulle modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

CAPO II
Domanda di partecipazione

ART.4
Autocertificazione

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dai Bandi ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.

A tal fine, è fatto obbligo di compilare l'apposito modulo predisposto dal singolo Comune che ha emesso il Bando. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiera o di documentazioni false, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/1996).

ART.5 Contenuto della domanda

Nella domanda di partecipazione al Bando, i soggetti richiedenti devono dichiarare, ai sensi dell'art.4, di essere in possesso, alla data di pubblicazione del Bando, dei requisiti di cui all'Allegato A della L.R. 96/96 e delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato B della medesima Legge.

ART.6 Modalità di presentazione

La domanda viene redatta esclusivamente su apposito modulo fornito dal Comune e viene presentata, a mano, presso l'Ufficio addetto al Protocollo del Comune di residenza o del Comune dove si svolge l'attività lavorativa.

In alternativa la domanda può essere spedita a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure trasmessa per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo del Comune entro il termine previsto dal Bando. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata. Sulle domande deve essere applicata una marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La mancanza delle firme o la mancanza di uno dei seguenti allegati determinerà la nullità della domanda:

- copia documento di identità valido per i cittadini italiani e comunitari
- per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo oppure permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria.

Nel modulo di domanda il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Capo III Commissione giudicatrice

ART.7 Commissione per la formazione della graduatoria

I singoli Comuni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, provvedono a istituire un'apposita Commissione competente per la formazione delle graduatorie di assegnazione.

La Commissione è composta da 3 o 5 membri ed è così composta:

- Responsabile dell'Area/Settore/Servizio Casa del Comune che assume la Presidenza;
- da uno o tre dipendenti di ruolo scelti all'interno dell'organico comunale di cui uno può assumere le funzioni di segretario verbalizzante.

- Rappresentante dell'Ente Gestore.

La Commissione viene nominata con provvedimento dirigenziale.

Capo IV **Formazione graduatorie, opposizioni e aggiornamenti**

ART.8 **Istruttoria delle domande**

Il Comune procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. 96/1996 e s.m.i..

Il Comune, qualora riscontri che la situazione economica dichiarata ai sensi della lettera c) della Tab. A della L.R. 96/1996 sia inferiore a quella fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, può effettuare, anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti. Il Comune, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il Comune adotta il relativo provvedimento di annullamento (art. 75 del DPR 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/1996).

ART.9 **Formazione della graduatoria provvisoria e sua pubblicazione**

Il Comune, entro i 180 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Il Comune diffonde la medesima pubblicandola nel proprio sito internet istituzionale e ne fornisce notizia attraverso i quotidiani locali.

ART.10 Opposizioni e ricorsi

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo pretorio gli interessati possono presentare opposizione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla commissione di cui all'art. 7 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R. 96/1996 e s.m.i. La Commissione effettuerà il sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e abbiano la stessa situazione economica riferita al valore ISEE e infine al valore ISE.

ART.11 Graduatoria definitiva e sua pubblicazione

La Commissione, dopo aver valutato i ricorsi presentati, formula la graduatoria definitiva.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

ART.12 Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie definitive conseguente ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione di un alloggio, sia soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, sia i soggetti già assegnatari.

Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Capo V Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare

ART.13 Individuazione degli alloggi da assegnare

Ai fini dell'assegnazione, l'Ente gestore è tenuto a comunicare periodicamente al Comune, entro quindici giorni dalla riscontrata disponibilità, l'elenco complessivo degli alloggi disponibili così suddivisi:

- a) alloggi di nuova costruzione,
- b) alloggi di risulta ripristinati,

- c) alloggi di risulta non ripristinati per i quali sono necessari lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e indicazione della data di presunto avvio / ultimazione dei lavori.

ART.14

Modalità di assegnazione ordinaria, autorizzata degli alloggi e con riserva

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune nel quale si trova l'alloggio stesso tenuto conto della graduatoria definitiva (assegnazione ordinaria) o delle riserve di cui all'art. 13-ter della L.R. 96/1996 e s.m.i. per le situazioni emergenziali di disagio abitativo (utilizzo provvisorio autorizzato).

I comuni possono riservare altresì un'aliquota massima del quaranta per cento degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B della L.R. 96/1996 e s.m.i., punti:

- a-2: nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4bis o a-4ter
- a-3: nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare
- a-4: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative
- a-4 bis: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67% o in misura pari al 100%
- a-4 ter: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

ART.15

Modalità di scelta degli alloggi

La scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti aventi titolo è compiuta dal Comune con lo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari.

Nella scelta degli alloggi il Comune terrà altresì conto:

- del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza,
- della composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili,
- dell'ubicazione e della collocazione degli alloggi stessi,
- della presenza di soggetti disabili ai fini dell'assegnazione di alloggi facilmente accessibili.

I comuni, d'ufficio o su richiesta degli interessati, possono assegnare alloggi di risulta non ripristinati che necessitano di lavori di manutenzione ordinaria.

Le opere di integrazione e riqualificazione di ordinaria manutenzione dei suddetti alloggi non ripristinati sono regolamentate sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra l'Ente gestore e l'assegnatario, che definiscono la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel rispetto delle norme tecniche applicabili all'ERP, nonché delle norme che disciplinano la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori, debitamente certificate. Nella convenzione stessa viene altresì stabilito l'eventuale anticipo delle spese per i lavori da parte dell'assegnatario medesimo e lo scomputo delle stesse dal canone di locazione.

I comuni non possono assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento in rapporto ai vani utili ai sensi dell'art. 13 della L.R. 96/1996 e s.m.i.

ART.16 **Consegna ed eventuale rinuncia dell'alloggio**

L'Ente Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Comune, provvede alla convocazione dell'assegnatario con lettera raccomandata per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto se sussistono giustificati motivi.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune pronuncia la decadenza dell'assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di un altro alloggio disponibile.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione, salvo giustificati motivi intervenuti successivamente all'assegnazione.

La dichiarazione di decadenza, previa diffida all'assegnatario con la fissazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti, è pronunciata dal Comune con proprio atto ai sensi dell'art. 35 comma 2 lettere f) e g) della L.R. 96/1996 e s.m.i.

Una volta emanato il provvedimento in questione, la Commissione provvede ad escludere dalla graduatoria l'interessato.

TITOLO II PROCEDURE DI MOBILITÀ'

Capo I Disposizioni generali

Art. 17 Definizione

Per mobilità si intende la possibilità per gli inquilini già assegnatari di alloggi ERP di avere assegnato, in cambio di quello occupato, un alloggio diverso per caratteristiche e ubicazione. I Comuni della Provincia di Massa Carrara disciplinano la mobilità in base alle seguenti disposizioni nell'ambito dei principi fissati dal Titolo II della L.R.96/96 (Artt.19-22 bis).

Art.18 Alloggi destinati alla mobilità

Gli alloggi destinati alle procedure di mobilità sono quelli di risulta non ripristinati e non destinati dal Comune, previo espresso provvedimento, a nuova assegnazione e il 10% di quelli di nuova realizzazione. Qualora non vi sia la necessità di attuare una mobilità o questa risulti impossibile, gli alloggi verranno assegnati in base alle disposizioni di cui al titolo 1° del presente regolamento.

Art.19 Modalità di attuazione della mobilità

La mobilità dei nuclei familiari è attivata su motivata domanda degli assegnatari o d'ufficio.

E' disposta su domanda degli interessati qualora siano sopravvenute esigenze diverse degli utenti dopo l'assegnazione dell'alloggio.

E' disposta d'ufficio qualora i competenti Uffici comunali accertino una consolidata situazione di sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio da almeno due anni in base al programma di mobilità dell'utenza di cui all'art. 21 oppure una situazione di grave disagio dovuto alle condizioni socio economiche o familiari dei nuclei destinatari del provvedimento di mobilità.

Art.20 Priorità

I provvedimenti di mobilità disposti d'ufficio hanno sempre la priorità rispetto a quelli avanzati su istanza di parte ad eccezione dei casi previsti dal secondo periodo dell'art. 22, comma 11, della L.R.96/96.

L'accertamento dei suddetti requisiti è disposto dai competenti Uffici comunali e richiamato espressamente nel provvedimento amministrativo di assegnazione in mobilità.

Art. 21 Programma di mobilità

Il Comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in corso di assegnazione, predispone un programma di mobilità dell'utenza da eseguire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all'assegnazione. A tal fine l'Ente Gestore comunica al Comune gli alloggi idonei destinati al programma di mobilità e i relativi regolari assegnatari che si trovino da almeno due anni in situazioni di sottoutilizzo dell'alloggio. L'elenco degli alloggi sottoutilizzati trasmesso dall'Ente Gestore è presentato in ordine decrescente in rapporto dei vani utili con le persone presenti nell'alloggio e con l'indicazione del relativo alloggio idoneo all'assegnazione in mobilità per superficie e per vani utili.

Si considera in sottoutilizzo l'immobile in cui i vani utili, calcolati ai sensi dell'art. 13 comma 9 della L.R. 96/1996 e s.m.i., risultino superiori al numero dei componenti del nucleo familiare aumentati di due vani. Con le stesse modalità di calcolo dei vani, si considera sovraffollato l'immobile in cui sono presenti oltre due persone a vano utile.

Art. 22

Requisiti per la concessione della mobilità in alloggi di E.R.P.

Per presentare istanza di mobilità è necessario possedere i seguenti requisiti:

- assenza di motivi di revoca dell'assegnazione e/o cause di decadenza dall'assegnazione, anche non ancora dichiarata;
- regolare versamento del canone e degli oneri accessori;
- mancanza di pendenze legate al mancato rispetto degli obblighi contrattuali, regolamentari e di legge;
- mancanza di ospiti non autorizzati nell'alloggio.

CAPO II

Domanda di mobilità

ART. 23

Autocertificazione

Il richiedente la mobilità può ricorrere all'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. dei requisiti di cui all'art. 22 del presente regolamento.

A tal fine, è fatto obbligo di compilare l'apposito modulo predisposto dal Comune.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiera o di documentazioni false, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/1996).

ART. 24

Contenuto della domanda

Nella domanda di cambio di alloggio, i soggetti richiedenti devono dichiarare, ai sensi dell'art. 23, di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti dalla L.R. 96/1996 e s.m.i. e definiti dall'art.22 del presente regolamento e delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

ART. 25

Modalità di presentazione

In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente all'alloggio utilizzato.

La domanda di mobilità viene redatta esclusivamente su apposito modulo fornito dal Comune e viene presentata, a mano, presso l'Ufficio addetto al Protocollo del Comune di residenza o del Comune dove si svolge l'attività lavorativa.

In alternativa la domanda può essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure trasmessa per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo del Comune.

Le domande di mobilità negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La mancanza delle firme o la mancanza di uno dei seguenti allegati determinerà la nullità della domanda:

- copia documento di identità valido per i cittadini italiani e comunitari
- per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo oppure permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria.

Nel modulo di domanda il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Capo III **Formazione graduatorie, opposizioni e aggiornamenti**

ART. 26 **Istruttoria delle domande**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti anche avvalendosi della collaborazione dell'E.R.P., relativamente ai titoli che danno luogo all'attribuzione del punteggio. Il Comune provvede all'attribuzione, in via provvisoria, del punteggio a ciascuna domanda, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e della documentazione presentata.

ART. 27 **Formazione della graduatoria e opposizioni**

Il Comune redige e pubblica, di norma semestralmente, la graduatoria provvisoria degli aspiranti al cambio di alloggio. Entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizioni al Comune. Questo, per mezzo dell'Area/Settore/Servizio Casa, provvede al loro esame e formula la graduatoria definitiva entro 30 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni stesse. Sono valutabili i documenti pervenuti entro i termini del ricorso, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella domanda stessa.

La graduatoria definitiva è pubblicata entro i successivi 30 giorni e costituisce provvedimento definitivo valido fino alla pubblicazione di nuova graduatoria.

ART. 28 **Aggiornamento della graduatoria**

Possono comunque essere presentate, per gravi e giustificati motivi sopravvenuti, nuove domande o integrazioni alle domande già presentate, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Comune provvede ad aggiornare, almeno semestralmente, la graduatoria definitiva a fronte della presentazione delle domande o documentazione integrativa di cui al precedente comma.

ART. 29 **Punteggi di selezione delle domande**

La graduatoria dei richiedenti il cambio dell'alloggio è formata sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità come di seguito indicati:

1. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore ai 65 anni:

- | | |
|---|----------------|
| • abitanti al 2° piano senza ascensore | punti 2 |
| • abitanti al 3° piano senza ascensore | punti 3 |
| • abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore | punti 4 |

2. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età, alla data di presentazione della domanda, riconosciuti invalidi ai sensi delle vigenti normative, in presenza di certificato dalle autorità competenti,

in misura pari o superiore a 2/3 o superiore al 67%:

- | | |
|--|----------------|
| • abitanti al 1° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 2 |
| • abitanti al 2° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 3 |
| • abitanti al 3° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 4 |
| • abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore o con barriere archit. | punti 5 |

pari al 100%:

- | | |
|--|----------------|
| • abitanti al 1° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 3 |
| • abitanti al 2° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 4 |
| • abitanti al 3° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 5 |
| • abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore o con barriere archit. | punti 6 |

3. presenza nel nucleo familiare di componenti che non abbiano compiuto il 18° anno di età o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, riconosciuti invalidi ai sensi delle vigenti normative, in presenza di certificato dalle autorità competenti:

- | | |
|--|----------------|
| • abitanti al 1° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 3 |
| • abitanti al 2° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 4 |
| • abitanti al 3° piano senza ascensore o con barriere architettoniche | punti 5 |
| • abitanti al 4° piano ed oltre senza ascensore o con barriere archit. | punti 6 |

La condizione di punteggio di cui al punto 1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto 3.

4. alloggio sovraffollato:

• oltre 2 persone a vano utile	punti 2
• oltre 3 persone a vano utile	punti 3
• oltre 4 persone a vano utile	punti 4
• oltre 5 persone a vano utile	punti 5

5. alloggio sottoutilizzato in quanto i vani utili dell'alloggio sono superiori al numero dei componenti del nucleo familiare:

• aumento di un vano	punti 4
• aumento di due vani	punti 5
• aumento di tre vani	punti 6
• aumento di quattro vani	punti 7
• aumento di cinque vani e oltre	punti 8

I vani utili sono calcolati ai sensi dell'art. 13 comma 9 della L.R. 96/1996 e s.m.i. a cura dell'Ente gestore.

6. qualità dell'alloggio:

• senza ascensore posto al piano 1°	punti 0,25
• senza ascensore posto al piano 2°	punti 0,50
• senza ascensore posto al piano 3°	punti 1,00
• senza ascensore posto al piano 4° ed oltre	punti 1,25
• senza riscaldamento	punti 1,50
• stato di conservazione che richieda spese necessarie per la messa a norma e/o per l'adeguamento degli standars igienico -sanitari (da certificarsi mediante apposita relazione tecnica da parte dell'ufficio manutenzione dell'E.R.P.)	punti 2,00

7. residente nell'attuale alloggio trovandosi nelle condizioni di cui almeno in uno dei punti precedenti:

• da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda	punti 2
• da più di 15 anni alla data di presentazione della domanda	punti 3

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività crescente della situazione di sovraffollamento rilevata in rapporto ai metri quadri di superficie dell'alloggio e al numero di componenti del nucleo familiare. Si effettuerà infine il sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e abbiano la stessa situazione di sovraffollamento come sopra descritto.

TITOLO III **Norme transitorie**

CAPO I **Disposizioni generali**

Bando nuova assegnazione

I Comuni provvederanno ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il nuovo Bando per l'assegnazione dei nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo i criteri dettati dal presente Regolamento.

Le graduatorie già esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento rimarranno in vigore fino all'approvazione di quelle formate in forza dei nuovi Bandi.

ART.31

Mobilità

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni, con idonee forme di comunicazione, informano gli assegnatari di alloggi Erp dell'avvenuta scadenza della vigente graduatoria dei cambi alloggio e della necessità di presentare nuova domanda secondo le modalità previste al titolo II.